

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 49 del 5.12.2012

Supplemento n. 162

mercoledì, 5 dicembre 2012

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE (Firenze)

Statuto dell'Unione.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE (Firenze)

Statuto dell'Unione.

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione
- Art. 2 Denominazione, sede, stemma e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 Funzioni e servizi comunali esercitati dall'unione
- Art. 7 Individuazione dei comuni e termini di esercizio delle funzioni da parte dell'unione di comuni
- Art. 8 Funzioni e servizi diversi
- Art. 9 Servizi di prossimità
- Art. 10 Funzioni e servizi esercitati anche per comuni non partecipanti all'unione
- Art. 11 Disposizioni generali

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 12 Organi di governo dell'unione
- Art. 13 Il consiglio dell'unione
- Art. 14 Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 15 Entrata in carica dei rappresentanti dei comuni
- Art. 16 Competenze del consiglio
- Art. 17 Sedute e deliberazioni del consiglio
- Art. 18 Convocazione
- Art. 19 Seduta di insediamento del consiglio
- Art. 20 Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 21 Cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri
- Art. 22 Decadenza, dimissioni e revoca dei consiglieri
- Art. 23 Presidente dell'unione
- Art. 24 Ruolo, attribuzioni e competenze
- Art. 25 Il vicepresidente
- Art. 26 Giunta dell'unione
- Art. 27 Competenze
- Art. 28 Funzionamento della giunta

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

- Art. 29 Principi generali
- Art. 30 Sportelli informativi
- Art. 31 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 32 Segretario
- Art. 33 Funzioni di responsabilità
- Art. 34 Personale dell'unione

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 35 Principi generali
- Art. 36 Finanze dell'unione
- Art. 37 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 38 Controllo di gestione
- Art. 39 Rendiconto di gestione
- Art. 40 Revisore dei conti
- Art. 41 Servizio di tesoreria
- Art. 42 Patrimonio

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 43 Durata dell'unione
- Art. 44 Recesso del comune dall'unione di comuni
- Art. 45 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 46 Recesso del comune dalla funzione
- Art. 47 Scioglimento
- Art. 48 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 49 Modifica dello statuto

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 50 Inefficacia di atti e norme incompatibili
- Art. 51 Norme transitorie
- Art. 52 Norma finale

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione e scopo dell'Unione

1. L'unione di comuni Valdarno e Valdisieve, già costituita dai comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull'Arno, Rufina e San Godenzo, è disciplinata dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68. Lo scopo

dell'unione di comuni Valdarno e Valdisevie, di seguito denominata "unione", è quello di gestire, secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente statuto, una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni medesimi, le funzioni già attribuite dalla regione, e effettuare un sistema di governo complessivo, per lo sviluppo dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento, le attività produttive e la popolazione ivi presente.

2. L'unione di comuni è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla costituzione, dalle norme statali e regionali.

3. L'unione, oltre alla gestione delle funzioni conferite dai comuni che mantengono la propria autonomia politica, ha lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente;
- cooperare con i propri comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;

- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla comunità montana Montagna Fiorentina;

- esercitare funzioni e compiti conferite e/o assegnati dalla regione o affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la provincia o con altri comuni non appartenenti agli ambiti di cui all'allegato A) alla L.R. n. 68/2011, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000 integrato dall'art. 20 della L.R. n. 68/2011, dell'art. 15 della L. 241 del 1990 e gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 2

Denominazione, sede, stemma e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione di Comuni Valdarno e Valdisevie".

2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in Rufina. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del consiglio. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi indicati con l'atto di convocazione.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, individuati dalla giunta dell'Unione.

4. L'unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione dovrà essere

disciplinata da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Unione.

Art. 3

Finalità

1. L'unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della regione e della provincia;

c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'unione;

d) cura gli interessi dei comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane, rilanciandone le politiche per la montagna con particolari azioni rivolte ai piccoli comuni, applicando i principi di solidarietà e sussidiarietà.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'unione promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, delle forze economiche e sociali, alla definizione ed attuazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al presidente dell'unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6

Funzioni e servizi comunali esercitate dall'unione

1. L'unione esercita, anche ottemperando all'obbligo di esercizio associato previsto dagli artt. 55, 56, 57 della L.R. n. 68/2011 e secondo la classificazione contenuta nell'art. 58 della medesima legge, in luogo e per conto dei comuni, le funzioni ed i servizi di seguito indicati:

a) Funzioni nel settore sociale:

a-1) erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali, come definiti dall'articolo 128, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali; funzioni e compiti amministrativi concernenti i servizi sociali, di cui all'art. 132, comma 1, lettere da a) a f), del D. Lgs. n. 112/98 e alla legislazione regionale in materia.

b) Funzioni di polizia locale:

b-1) struttura unica di polizia municipale;

b-2) polizia commerciale, amministrativa e tributaria, inerente i settori e i tributi di competenza comunale.

c) Funzioni generali di amministrazione:

c-1) gestione del personale; rientrano in detta gestione il reclutamento e i concorsi, il trattamento giuridico, il trattamento economico, le relazioni sindacali, lo sviluppo delle risorse umane.

d) Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente:

d-1) valutazione di impatto ambientale di competenza comunale; vincolo idrogeologico; catasto dei boschi percorsi dal fuoco;

d-2) funzioni comunali di protezione civile;

e) Funzioni e servizi non rientranti tra le funzioni fondamentali:

e-1) S.I.T. e cartografia;

e-2) le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui all'articolo 15, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs 82/2005;

e-3) mattatoio;

e-4) pari opportunità;

e-5) contributi per abbattimento barriere architettoniche;

e-6) ufficio unico di supporto delle gestioni associate attivate;

e-7) E.D.A. (educazione degli adulti);

e-8) interventi per il diritto allo studio, per quanto attiene ai progetti P.E.Z. (piano educativo zonale) infanzia e P.E.Z. (piano educativo zonale) scolare;

e-9) antincendio boschivo;

e-10) funzioni catastali;

e-11) S.U.A.P. (sportello unico attività produttive);

e-12) gestione associata degli appalti di lavori, servizi e forniture;

e-13) gestione associata della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

2. In caso di recesso di un Comune da una singola funzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46.

3. L'unione di comuni svolge inoltre le funzioni conferite dalla regione per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo.

Art. 7

Individuazione dei comuni e termini di esercizio delle funzioni da parte dell'unione di comuni

1. L'unione esercita:

a) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) per tutti i comuni dell'unione;

b) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) per i comuni di Londa, Rufina e San Godenzo;

c) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) per tutti i comuni dell'unione;

d) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d-1) per tutti i comuni dell'unione;

e) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d-2) per tutti i comuni dell'unione;

f) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-12) per tutti i comuni dell'unione;

g) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-13) per tutti i comuni dell'unione.

2. L'unione esercita in continuità con il precedente statuto:

a) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d-1 per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo;

b) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d-2 per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo;

c) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da e-1 a e-6, e-9 per i comuni di Londa, Pelago, Pontas-

sieve, Reggello, Rufina e San Godenzo, le funzioni di cui alla lettera e-2 limitatamente all'innovazione amministrativa;

d) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-11 per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina e San Godenzo;

e) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e-7 e e-8 per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo;

f) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-10 per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo e Reggello, limitatamente all'apertura di uno sportello catastale decentrato;

3. L'unione esercita inoltre:

a) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d-1 per il comune di Rignano Sull'Arno a decorrere dal 01/08/2011;

b) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d-2 per il comune di Rignano Sull'Arno allo scadere del 30 dicembre 2012;

c) le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-1 per il comune di Rignano Sull'Arno a decorrere dal 01/08/2011;

d) le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-5 per il comune di Rignano Sull'Arno a decorrere dal 01/08/2011.

4. L'avvio dell'effettiva gestione di ogni ambito di funzioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), e la parte non ancora esercitata della lettera e-2 da parte dell'unione, è stabilito con decreto del presidente che può individuare anche il responsabile dei servizi e dà atto della effettiva messa a disposizione dell'unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. L'adozione di tale provvedimento dovrà essere comunicato ai comuni e opportunamente pubblicizzato alla popolazione dei territori interessati.

5. L'emanazione del decreto del presidente di cui al comma 4) è subordinato all'approvazione, da parte della giunta di ciascun comune, di un atto di indirizzo che precisi i termini e le modalità del servizio associato, ovvero, ove occorra, da parte del consiglio, dei relativi schemi di accordo sull'organizzazione e funzionamento del servizio associato.

Art. 8

Funzioni e servizi diversi

1. I comuni partecipanti possono affidare all'unione, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi diversi da quelle previsti nel precedente art. 6 e non rientranti tra le funzioni fondamentali. Le funzioni e servizi possono essere svolti dall'unione per tutti i comuni o anche per parte di essi nonchè essere attivati e resi effettivi in modo progressivo.

2. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'unione sono stabiliti nella convenzione fra l'unione e i comuni interessati.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al comune competenze gestionali residuali.

4. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'unione sono conclusi dal comune.

Art. 9

Servizi di prossimità

1. L'unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'art. 92 della legge regionale n. 68 del 2011 con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi. Inoltre sono promosse e incentivate iniziative innovative e volte alla multifunzionalità, comprese l'eventuale costituzione di centri multifunzionali, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011.

2. La giunta dell'unione approva il programma delle iniziative, da realizzare da parte dell'unione o dei singoli comuni, e relaziona al consiglio sullo stato di attuazione.

3. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dall'unione a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche del presente statuto.

Art. 10

Funzioni e servizi esercitati anche per comuni non partecipanti all'unione

1. L'unione può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 6 e 8, escluso le funzioni conferite dalla regione, anche per comuni non partecipanti all'unione, purchè non già inseriti in un ambito di cui all'allegato A) alla L.R. n. 68/2011, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 della L.R. n. 68/2011. La convenzione fra l'unione e i comuni non aderenti è sottoscritta dal presidente previa approvazione del consiglio dell'unione.

*Art. 11**Disposizioni generali*

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai comuni all'unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'unione i comuni non adottano atti in difformità.

3. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'unione.

4. L'affidamento di funzioni all'unione comporta, di norma, il trasferimento, anche mediante comando o distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse.

5. In concomitanza dell'approvazione del rendiconto annuale di gestione da parte del consiglio dell'unione dovrà essere predisposta, da parte della giunta, una relazione dettagliata su tutte le attività amministrative svolte nell'anno dall'unione che il presidente provvederà a trasmettere ai consigli comunali.

CAPO III
ORGANI DI GOVERNO

*Art. 12**Organi di governo dell'unione*

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il consiglio dell'unione;
- b) il presidente;
- c) la giunta dell'unione.

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da sindaci e consiglieri dei comuni associati.

*Art. 13**Il consiglio dell'unione*

1. Il consiglio dell'unione è composto, per ciascuno dei comuni associati, dal sindaco e da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza, ovvero, nel caso di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza.

2. Sono rappresentanti del comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri

di maggioranza, compreso il sindaco, ed i consiglieri di minoranza.

3. Ai fini del precedente comma 2 è consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco compreso il candidato eletto consigliere ai sensi dell'art. 71, comma 9, ultimo periodo e art. 73, comma 11, del T.U.E.L.

4. In caso di assenza di minoranza consiliare, derivante dalla originaria composizione del consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi del comune sono solo quelli di maggioranza, e il numero dei componenti il consiglio dell'unione è automaticamente ridotto di una unità fino al rinnovo del consiglio comunale.

5. I consigli comunali provvedono alla elezione dei propri rappresentanti entro 45 giorni dall'insediamento quando il consiglio comunale è stato rinnovato, salvo quanto previsto dal comma 6; in tutti gli altri casi entro 30 giorni dalla cessazione della carica di consigliere comunale o di consigliere dell'unione.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, senza che i rappresentanti del comune siano stati eletti, sono componenti di diritto del consiglio dell'unione il sindaco, il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti nella lista o in una delle liste collegate al sindaco e il consigliere comunale di minoranza eletto ai sensi dell'art. 71, comma 9, ultimo periodo, e art. 73, comma 11, del T.U.E.L. la cui lista o gruppo di liste ha ottenuto la maggior cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali è componente del consiglio dell'unione il consigliere più anziano di età. In caso di rinuncia o cessazione dei rappresentanti di minoranza di cui al periodo precedente, si applica l'art. 29, comma 1, lett. c) della L.R. n. 68/2011.

7. E' compito del sindaco comunicare all'unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi dei commi 5 e 7.

8. Il consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi dei commi 2 e 6.

9. In caso di scioglimento di un consiglio comunale è rappresentante del comune il commissario che gestisce il comune.

*Art. 14**Disposizioni sulla rappresentanza di genere*

1. Nel consiglio dell'unione di comuni deve essere garantita la presenza di entrambi i generi.

2. Il presidente, dopo aver ricevuto dai comuni le delibere relative alla elezione dei componenti del consiglio dell'unione, verifica il rispetto di quanto stabilito al comma 1 e, qualora la presenza di entrambi i generi non sia garantita, rinvia gli atti ai comuni chiedendo di procedere ad una nuova elezione.

*Art. 15**Entrata in carica dei rappresentanti dei comuni*

1. Dopo l'elezione per il rinnovo ordinario dei consigli comunali, i comuni esprimono i loro rappresentanti nel consiglio dell'unione, con le modalità di cui al precedente art. 13 del presente statuto.

2. I rappresentanti dei comuni entrano in carica al momento dell'elezione a consigliere dell'unione o, se componenti di diritto, secondo quanto stabilito dal precedente art. 13, comma 6.

3. I rappresentanti dei comuni esercitano le loro funzioni a far data dalla prima seduta del consiglio dell'unione successiva all'entrata in carica o, se il consiglio dell'unione è stato sciolto, dalla data di insediamento del nuovo consiglio.

4. Nel corso della prima seduta successiva all'entrata in carica, il consiglio dell'unione provvede alla convalida dei rappresentanti eletti o di diritto.

*Art. 16**Competenze del consiglio*

1. Il consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'unione. La competenza del consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

2. Il consiglio dell'unione adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina, tra l'altro, i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

3. Il consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'unione.

*Art. 17**Sedute e deliberazioni del consiglio*

1. Le sedute del consiglio dell'unione sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente, e sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti.

2. Il consiglio dell'unione adotta gli atti fondamentali di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio dell'unione.

4. Alle sedute del consiglio partecipa il segretario dell'unione con il compito di riprodurre nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal consiglio.

*Art. 18**Convocazione*

1. Il consiglio dell'unione è convocato dal presidente dell'unione:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
- c) su deliberazione della giunta dell'unione.

2. La convocazione del consiglio, a firma del presidente dell'unione, è spedita ai consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno tre giorni prima della data di adunanza, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento. I giorni devono essere pieni, non calcolando nè il giorno di spedizione nè quello dell'adunanza.

3. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, sms), almeno ventiquattro ore prima della adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del consigliere o se previste dal regolamento di funzionamento del consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione o telefonici.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la segreteria almeno due giorni prima dell'adunanza affinché i consiglieri ne possano prendere visione.

6. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al bilancio di previsione e agli strumenti di programmazione generale deve avvenire almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Eventuali emendamenti dei consiglieri debbono essere depositati almeno cinque giorni prima.

7. Il deposito delle proposte deliberative degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e dei regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.

8. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai consiglieri assolve agli obblighi di deposito previsti dal presente articolo.

Art. 19

Seduta di insediamento del consiglio

1. Dopo l'elezione per il rinnovo ordinario dei consigli comunali, i comuni esprimono i loro rappresentanti nel consiglio dell'unione, con le modalità di cui al precedente art. 12 del presente Statuto.

2. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge o dichiarati tali, sono inviati senza indugio al presidente. Questi provvede a convocare la prima seduta del nuovo consiglio in modo che possa tenersi entro quindici giorni da quando gli sono pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti dello stesso: in questo caso il consiglio provvederà alle integrazioni nella prima seduta utile successiva alla trasmissione dei relativi atti da parte dei comuni.

Art. 20

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Spettano ai consiglieri dell'unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. I consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

3. Secondo le modalità previste dal regolamento i consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;

c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli enti e aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'unione, direttamente senza possibilità di conferimento di delega o procura, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente statuto e del regolamento del consiglio dell'unione.

5. Il consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico o ledere i diritti di terzi.

Art. 21

Cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri

1. Ai consiglieri dell'unione si applicano tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i consiglieri comunali. Si applica altresì la disciplina prevista dall'art. 36 della L.R. n. 68/2011.

2. Nel caso di scioglimento del consiglio dell'unione ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 48 della L.R. n. 68/2011, i comuni provvedono alla elezione dei nuovi rappresentanti nel consiglio dell'unione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento tenendo conto di quanto dispone l'art. 48, comma 11, della L.R. n. 68/2011 circa le cause di ineleggibilità dei rappresentanti dei comuni e del presidente dell'unione. Decorso tale termine si applica il comma 6 del precedente art. 12.

3. I rappresentanti di un consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del commissario governativo. Il commissario sostituisce ad ogni effetto i rappresentanti comunali ed il sindaco negli organi dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del comune.

Art. 22

Decadenza, dimissioni e revoca dei consiglieri

1. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi

di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del consiglio. Il consigliere è tenuto a comunicare al presidente dell'unione le assenze giustificate prima della seduta del consiglio.

2. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del presidente dell'Unione e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica di avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza. Nella prima seduta successiva, il consiglio dell'unione valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del consiglio dell'unione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'unione, indirizzate al consiglio dell'unione, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il presidente dell'unione, entro tre giorni, comunica le dimissioni al consigliere comunale di appartenenza.

4. Nel caso di decadenza o di dimissioni di consigliere dell'unione, i consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 30 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'unione. Decorso tale termine si applica il comma 6 del precedente art. 13.

5. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'unione appena divenute efficaci.

Art. 23

Presidente dell'unione

1. Il presidente dell'unione è eletto dalla giunta dell'unione a rotazione tra i sindaci dei comuni associati, con riserva ai sindaci che non hanno già ricoperto l'incarico.

2. Il mandato del presidente dell'unione decorre dalla data della prima elezione e dura in carica sei mesi. Alla scadenza di ciascun mandato, le funzioni di presidente, fino all'elezione del successore, sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente cessato.

3. Le dimissioni del presidente dell'unione, indirizzate per iscritto alla giunta dell'unione, devono essere presentate personalmente ed immediatamente assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo dell'ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non inferiore a cinque giorni. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

Art. 24

Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il presidente dell'unione è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'unione, ha la rappresentanza legale dell'ente e lo rappresenta anche in giudizio, convoca e presiede il consiglio dell'unione e la giunta dell'unione, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente statuto.

2. In particolare, il presidente dell'unione:

a) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
b) nomina i responsabili delle aree e dei servizi;
c) nomina e revoca il segretario dell'unione nel rispetto delle norme del D. Lgs. 267/2000 e delle altre disposizioni riguardanti la materia;

d) può affidare ai singoli componenti della giunta dell'unione specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'unione;

e) provvede, sulla base dei criteri generali approvati dal consiglio dell'unione, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'unione di comuni in organismi, enti e aziende. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

f) provvede alla firma dei protocolli di intesa e degli accordi di programma.

Art. 25

Il Vicepresidente

1. Il presidente dell'unione può nominare tra i componenti della giunta dell'unione il componente che lo sostituisce, con la qualifica di vicepresidente, nei casi di assenza o impedimento temporanei.

2. Nel caso di contemporanea assenza del presidente dell'unione e del vicepresidente, le funzioni vicarie sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica non considerando il comune di cui è sindaco il presidente dell'unione.

Art. 26
Giunta dell'unione

1. La giunta è l'organo esecutivo di governo dell'unione.

2. La giunta è composta da tutti i sindaci dei comuni associati, che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali.

3. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell'unione il sindaco cessato.

4. Il sindaco è sostituito dal vicesindaco in carica, negli organi dell'unione, esclusivamente nei casi espressamente previsti dall'art. 26, comma 4, della L.R. n. 68/2011.

Art. 27
Competenze

1. La giunta dell'Unione collabora con il presidente nella gestione politica e amministrativa dell'ente e nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio dell'unione orientando a tal fine l'azione delle strutture amministrative dell'ente. Svolge attività di impulso e proposta nei confronti del consiglio dell'unione.

2. La giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, al consiglio o al presidente.

3. E' altresì di competenza della giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio dell'unione, l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. La giunta dell'unione inoltre:

a) Dà attuazione alle deliberazioni del consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

b) Promuove l'azione, il ricorso o la resistenza in sede giudiziaria dell'ente, qualunque sia la magistratura giudicante, lo stato o il grado di giudizio, e definisce gli indirizzi a transigere in nome e per conto dell'Ente medesimo;

c) Predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione dell'ente che sottopone all'esame ed all'approvazione del consiglio dell'unione e presenta annualmente una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi e sul complesso delle attività amministrative dell'ente.

5. L'elencazione delle competenze di cui al precedente punto 4) ha valore esemplificativo e non tassativo.

Art. 28
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal presidente dell'unione che ne determina l'ordine del giorno.

2. Le sedute della giunta dell'unione non sono pubbliche. Alla giunta, per specifiche problematiche, possono essere ammessi rappresentanti di stato, regione, provincia ed altri enti, oltre ai responsabili di area e/o di servizio dell'unione e dei comuni associati per le funzioni comunali diverse da quelle svolte dall'unione.

3. Alle sedute della giunta partecipa il segretario dell'unione.

4. La giunta dell'unione esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, e con il voto favorevole espresso in forma palese dalla maggioranza dei presenti.

5. La giunta dell'unione adotta le proprie deliberazioni su proposta del presidente o dei singoli componenti. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE

Art. 29
Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla regione o dalla provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i comuni, per facilitare l'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese.

4. L'unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità,

valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici, o comunque ai responsabili delle strutture di vertice.

6. Il personale dell'unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

7. L'unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei comuni facenti parte dell'unione.

Art. 30

Sportelli informativi

1. Presso ogni comune sono garantiti ai cittadini e alle imprese servizi di informazione, di ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano. I servizi sono assicurati nell'ambito dell'organizzazione predisposta dall'unione di comuni.

Art. 31

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio dell'unione e dei principi statutari.

2. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in:

- centri di competenza o altra analoga struttura;
- sedi operative, anche decentrate;
- servizi;
- sportelli unici polifunzionali.

3. Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

4. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, determinandone finalità e responsabilità. In particolare il regolamento disciplina:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;

c) la dotazione organica;

d) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche;

e) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione delle aree e dei servizi;

f) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

g) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

h) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto e successive integrazioni di legge;

i) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione della performance dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;

5. I regolamenti stabiliscono altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione che deve essere improntata ai principi operativo funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;

b. analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Art. 32

Segretario

1. Il Segretario dell'unione è nominato dal presidente tra le persone in possesso dei requisiti di legge per ricoprire la carica di segretario comunale.

2. La durata in carica del segretario non può eccedere il mandato ordinario del presidente.

3. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area e/o di servizio e ne coordina l'attività. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di

assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime in relazione alle sue competenze il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione, nel caso in cui l'unione non abbia responsabilità dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'unione è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal presidente dell'unione.

4. Al fine di coadiuvare il segretario dell'unione nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto o di sostituirlo in caso di assenza, impedimento o vacanza, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere la figura di vicesegretario, il quale deve possedere i requisiti previsti nel citato regolamento.

Art. 33

Funzioni di responsabilità

1. I responsabili di area e/o di servizio svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio e l'adozione degli atti gestionali.

2. Ai responsabili di area e/o di servizio compete l'espressione dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sugli atti sottoposti all'approvazione del consiglio o della giunta dell'unione.

3. I responsabili di area e/o di servizio dell'unione possono esprimere pareri e compiere le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per singoli comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.

4. Le relative funzioni sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. La copertura dei posti di responsabili di area e/o di servizio può avvenire con le modalità previste dall'art. 110, 1° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Art. 34

Personale dell'unione

1. Il personale dell'unione è composto da:

a) dipendenti assunti con contratto a tempo indeter-

minato e determinato della soppressa comunità montana Montagna Fiorentina;

b) dipendenti trasferiti dai comuni partecipanti;

c) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

2. L'unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

3. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del sindaco del comune interessato e previa deliberazione della giunta dell'unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il sindaco del comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 35

Principi generali

1. All'unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'unione.

Art. 36

Finanze dell'unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'unione competono entrate derivanti da:

a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai comuni;

b) trasferimenti e contributi dello stato, della regione e degli enti locali;

c) trasferimenti delle risorse dei comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;

d) contributi erogati dall'unione europea e da altri organismi;

e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

f) trasferimenti della regione e della provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;

- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. L'unione, entro il mese di ottobre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

4. I comuni partecipanti all'unione trasferiscono all'unione stessa risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese generali di funzionamento dell'unione stessa ed in ogni caso rimangono obbligati per la parte di spesa non coperta da entrate ricavabili dalle funzioni o dai servizi affidati. Le risorse finanziarie sono suddivise, tra i comuni partecipanti, prevalentemente in misura proporzionale alla popolazione e, sussidiariamente, in base alla estensione territoriale.

Art. 37

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla giunta entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. I bilanci ed i provvedimenti di riequilibrio approvati dall'unione sono trasmessi ai comuni associati entro 10 giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

Art. 38

Controllo di gestione

1. L'unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le moda-

lità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 39

Rendiconto di gestione

1. Il consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine di legge, su proposta della giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai consigli comunali.

Art. 40

Revisore dei conti

1. L'unione ha un revisore dei conti, individuato secondo quanto disposto dalla normativa vigente per gli enti locali. L'organo di revisione economico-finanziario dell'unione svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità.

2. Il revisore non è revocabile, salvi i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'unione.

Art. 41

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il tesoriere.

Art. 42

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'unione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili della estinta comunità montana Montagna Fiorentina cui l'unione è subentrata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 37 del 2008;
- b) Dai beni mobili e immobili acquisiti dall'unione in seguito alla sua costituzione;
- c) Dalle partecipazioni societarie;
- d) Altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 43

Durata dell'unione

1. L'unione ha durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 44

Recesso del comune dall'unione di comuni

1. Ogni comune partecipante all'unione può recedere unilateralmente mediante adozione di un atto di consiglio adeguatamente motivato, non prima di 5 anni dalla costituzione dell'unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie con il quale viene dato mandato al sindaco di comunicare alla giunta regionale ed ai sindaci dei comuni costituenti l'unione, la volontà di recedere dall'unione. Qualora il comune intenda recedere per costituire altra unione di comuni o per aderire ad altra unione già costituita, il recesso può avvenire non prima di 6 mesi dalla costituzione dell'unione.

2. La volontà di recesso deve essere assunta entro il mese di giugno.

3. IL consiglio del comune recedente assume la deliberazione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie stabilente il termine secondo quanto stabilito dalla giunta regionale, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge regionale n. 68 del 2011. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'unione rappresentanti l'ente receduto.

4. In caso di recesso da parte di uno o più comuni costituenti, ogni comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'unione.

5. Il recesso si perfeziona con la sottoscrizione di apposita convenzione che regoli i rapporti tra l'unione e l'ente che esercita il diritto di recesso, in caso di mancata sottoscrizione della convenzione prima del termine stabilito per il recesso del comune, si applica l'articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 68 del 2011.

6. Gli organi dell'unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

Art. 45

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dalla data stabilita dalla giunta regionale, così come previsto dall'art. 50, comma 3, della L.R. n. 68/2011.

2. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione

di recesso, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal comune recedente.

3. Il piano è approvato dalla giunta dell'unione unitamente alla convenzione da stipulare con il comune interessato che individua gli effetti del recesso ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera g) della L.R. n. 68/2011. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'unione e il comune conseguenti al recesso.

Art. 46

Recesso del comune dalla funzione

1. Uno o più comuni partecipanti all'unione possono recedere dall'assegnazione di una o più funzioni/servizio contenute nel presente statuto unilateralmente non prima di 3 anni dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere dalla funzione/servizio ed il termine del recesso;

b) il presidente dell'unione, entro i successivi 30 giorni, pone all'ordine del giorno della giunta dell'unione l'esame della decisione assunta dal comune recedente, esplicitando la relativa motivazione. La giunta dell'unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del comune e le comunica al comune medesimo;

c) il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni della giunta dell'unione.

3. Per gli effetti del recesso dalle funzioni e servizi si applica quanto previsto dall'articolo 45.

Art. 47

Scioglimento

1. L'unione è sciolta quando tutti i comuni dell'unione deliberano lo scioglimento.

2. In caso di scioglimento, si applicano le procedure previste dall'art. 50 della L.R. n. 68/2011.

Art. 48

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'unione ha effetto dalla data

stabilita dalla giunta regionale, così come previsto dall'art. 50, comma 3, della L.R. n. 68/2011. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 7 del presente articolo.

2. Contestualmente alla comunicazione di scioglimento, il presidente dell'unione dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua il personale dell'unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai comuni o all'ente competente che dovrà subentrare nelle funzioni già assegnate all'unione; di norma, il personale dell'unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato. Il piano contiene anche quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

3. La successione dei rapporti attivi e passivi e del contenzioso instaurati dall'unione avviene secondo i seguenti criteri:

a) Definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dall'unione;

b) L'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, e la disciplina da applicare per assicurare la continuità amministrativa, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati; in via residuale il comune capofila è quello ove ha sede l'unione;

c) Il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b);

d) La definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione delle attività dell'unione e le modalità di riparto delle risorse e dei debiti accertati;

e) Il comune che subentra in ogni singolo contenzioso in essere.

4. Il patrimonio acquisito dall'unione è assegnato secondo i seguenti criteri:

a) l'assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie; copertura in solido tra i comuni di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'unione.

5. I beni e le risorse strumentali acquisite dall'unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali sono assegnati nel seguente ordine:

a) Copertura di eventuale disavanzo gestionale delle attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b) Assegnazione ai comuni secondo i criteri e modalità di partecipazione alle spese dell'unione di cui all'art. 35;

c) Vendita dei beni e ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'unione.

6. I beni già trasferiti all'unione per effetto della soppressione della comunità montana Montagna Fiorentina sono assegnati secondo le disposizioni del piano.

7. Il piano è approvato dalla giunta dell'unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei voti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i comuni dell'unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

8. Per tutto quanto non previsto dall'accordo si applica l'art. 49, commi 2 e 3, della L.R. n. 68/2011.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 49 Modifica dello statuto

1. Lo statuto dell'unione è modificato osservando le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni sindaco. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il presidente dell'unione, di propria iniziativa o su richiesta di un sindaco, convoca la giunta la quale delibera la proposta di modifica dello statuto.

3. Se la proposta di modifica è approvata dalla giunta, il presidente dell'unione la trasmette ai comuni per l'approvazione; i consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali.

4. Il presidente dell'unione invia lo statuto modificato per la pubblicazione dell'atto sul BURT e al ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decre-

to legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi i termini di cui all'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011.

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Inefficacia di atti e norme incompatibili

1. L'entrata in vigore delle modifiche statutarie dell'unione determina l'inefficacia delle norme dello statuto comunale divenute incompatibili.

2. Il trasferimento di funzioni comunali all'unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'unione.

Art. 51

Norme transitorie

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie, i consigli dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti provvedono ad una nuova elezione dei propri rappresentanti elettivi nel consiglio dell'Unione, due di maggioranza e due minoranza.

2. Il presidente in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie dura in carica per tutto il tempo residuo fino alla scadenza del semestre di mandato previsto dal presente statuto.

3. Dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie, il sistema della rotazione tra i sindaci dei comuni, relativamente alla funzioni di presidente dell'unione, tiene conto

dei mandati già svolti dai sindaci dei comuni di Londa, Rufina e San Godenzo.

4. Dalla data di avvio effettivo della funzione di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) da parte dell'unione di comuni, l'unione stessa subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla gestione associata di servizi sociali di cui alla convenzione rep. n. 2442 del 3/8/2010.

5. Dalla data di avvio effettivo della funzione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) da parte dell'unione di comuni, l'unione stessa subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla gestione associata dei servizi di polizia municipale di cui alla convenzione rep. n. n. 4501 del 1/3/2006.

6. Le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b) sono gestite dall'unione di comuni a decorrere dal 1° gennaio 2013. Fino al 31/12/2012 tali risorse continuano ad essere gestite dai comuni individuati nelle convenzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

7. Le entrate finanziarie derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b) sono accertate e incassate dall'unione di comuni a decorrere dal 1° gennaio 2013. Fino al 31/12/2012 tali somme continuano ad essere accertate, incassate ed eventualmente riversate dai comuni individuati nelle convenzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 52

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa espresso riferimento alla legge regionale Toscana 27 dicembre 2011 n. 68 e alla normativa statale e regionale in materia, in quanto compatibili.